

# Concordato fra Sua Santità il Papa Pio XI e lo Stato Bavarese

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e lo Stato Bavarese, animati dal desiderio di regolare nuovamente, in modo stabile e corrispondente alle mutate condizioni dei tempi, la situazione della Chiesa cattolica in Baviera, hanno risolto di concludere una solenne Convenzione.

A tale effetto Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI ha nominato Suo Plenipotenziario Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Dr. Eugenio Pacelli, Arcivescovo di Sardi e Nunzio Apostolico in Monaco di Baviera ed il Governo di Baviera ha nominato suoi Plenipotenziari Sua Eccellenza il Signor Dr. Eugenio von Knilling, Ministro degli Esteri in Baviera, il Signor Dr. Francesco Matt, Ministro dell'Istruzione pubblica e del Culto, ed il Signor Dr. Guglielmo Krausneck, Ministro delle Finanze, i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovati in buona e debita forma, sono convenuti negli articoli seguenti:

- 1.1. Lo Stato Bavarese garantisce il libero e pubblico esercizio della religione cattolica.
  2. Riconosce il diritto della Chiesa di emanare nell'ambito della sua competenza leggi e decreti, che obbligano i suoi membri; e non impedirà né renderà difficile l'esercizio di questo diritto.
  3. Assicura alla Chiesa cattolica l'indisturbato esercizio del culto. Negli atti del loro ufficio gli ecclesiastici godono della protezione dello Stato.
2. Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono liberamente fondarsi in conformità delle prescrizioni canoniche, né soggiacciono ad alcuna limitazione da parte dello Stato riguardo alle loro residenze, al numero ed alle qualità dei loro membri - salvo l'art. 13 § 2 -, nonché al loro genere di vita a norma delle Costituzioni approvate dalla Chiesa. Quelli che godevano finora dei diritti di pubbliche corporazioni, li conservano; gli altri acquistano la personalità giuridica o i diritti di pubbliche corporazioni secondo le norme vigenti per tutti i cittadini ed associazioni. La loro proprietà e gli altri loro diritti sono garantiti. Nell'acquisto, nel possesso e nell'amministrazione dei loro beni, come nel regolamento dei loro affari, non sono sottoposti ad alcuna speciale restrizione od ispezione dello Stato.
3. 1 Nelle Università di Augusta, Monaco (Ludwig-Maximilians Universität), Passavia, Ratisbona e Würzburg, e nel Complesso Accademico di Bamberg lo Stato mantiene Dipartimenti di Teologia cattolica nell'ampiezza richiesta dalle esigenze della ricerca e dell'insegnamento a norma dell'art. 4, §§ 1 e 2. Ciascuno di questi Dipartimenti comprende anche almeno una cattedra per la Didattica dell'insegnamento della Religione cattolica.
  2. Nei Dipartimenti di Teologia di cui al § 1, i professori e le altre persone autorizzate ad impartire l'insegnamento [le parole "ad impartire l'insegnamento in modo autonomo"

sono state sostituite con le parole "ad impartire l'insegnamento" dall'art. I, Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Baviera con cui si apportano modifiche al Concordato con la Baviera del 29 marzo 1924, firmato il 7 luglio 1978 (di seguito Accordo del 1978)] vengono nominati o rispettivamente ammessi e gli incarichi d'insegnamento vengono conferiti da parte dello Stato, soltanto se contro i candidati presi in considerazione non sia stata sollevata obiezione da parte del competente Vescovo diocesano.

3. Se alcuno dei suddetti insegnanti venga dal Vescovo diocesano dichiarato inabile per grave motivo concernente la sua dottrina o la sua condotta morale, lo Stato senza pregiudizio dei di lui diritti come funzionario dello Stato, provvederà, senza indugio, a che venga sostituito nel suo ufficio da altra persona idonea.

4. In ciascuna delle Università di Erlangen-Norimberga e di Bayreuth lo Stato mantiene in un Dipartimento destinato allo studio pedagogico almeno una cattedra di Teologia cattolica ed una di Didattica dell'insegnamento della Religione cattolica.

Per la nomina a queste cattedre valgono analogamente i §§ 2 e 3. Le liste di candidati per la nomina a queste cattedre vengono compilate per l'Università di Bayreuth dal Dipartimento Teologia cattolica, del Complesso Accademico di Bamherga e per l'Università di Erlangen-Norimberga dal Dipartimento di Teologia cattolica dell'Università di Würzburg. Per i titolari di queste cattedre viene eretto nel Dipartimento, di cui fanno parte, uno speciale Istituto in comune.

5. Nelle Università di Augusta, Erlangen-Norimberga, Monaco (Ludwig-Maximilians-Universität), Passavia, Ratisbona e Würzburg e nel Complesso Accademico di Bamberga lo Stato mantiene, nel Dipartimento destinato allo studio pedagogico, una cattedra di Filosofia, una di Scienze sociali ed una di Pedagogia, contro i cui titolari nulla possa eccepirsi dal punto di vista cattolico ed ecclesiastico. Per la chiamata a queste cattedre vale analogamente il § 2. [Articolo così modificato dall'Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Bavarese con cui si apportano modifiche ed aggiunte al Concordato con la Baviera del 29 marzo 1924, già modificato con l'Accordo del 7 ottobre 1968, siglato il 4 settembre 1974 (di seguito Accordo del 1974)].

4. 1 L'insegnamento nei Dipartimenti di Teologia delle Alte Scuole di cui all'articolo 3 § 1 deve corrispondere principalmente alle esigenze dei candidati allo stato sacerdotale ed inoltre a quelle dei candidati agli altri ministeri pastorali, a norma delle prescrizioni ecclesiastiche.

2. L'insegnamento nei Dipartimenti di Teologia cattolica delle Alte Scuole di cui all'art. 3 § 1 deve inoltre corrispondere alle esigenze della formazione degli insegnanti, nella misura in cui gli studenti seguono i corsi di:

- a) Religione cattolica quale materia di insegnamento,
- b) Religione cattolica nel quadro delle didattiche della "Grundschule" o "Hauptschule", oppure
- c) Teologia cattolica nel quadro dello studio delle scienze pedagogiche. (Paragrafo così modificato dall'art. II, Accordo del 1978).

3. Per le cattedre di cui all'art. 3 § 4 vale in modo analogo il § 2 lettere b e c". (Paragrafo così modificato dall'art. II, Accordo del 1978).

4. L'insegnamento previsto nei §§ 1-3 deve essere impartito in accordo con i principi della Chiesa Cattolica.

5. Le superiori Autorità ecclesiastiche hanno il diritto di inviare propri rappresentanti agli esami per l'idoneità all'insegnamento della Religione cattolica.

6. Per l'abilitazione all'insegnamento nelle *Volksschulen, Sonderschulen, berufliche Schulen, Realschulen* e Ginnasi e per la nomina a maestri o maestre non si richiedono per i membri degli Ordini o delle Congregazioni religiose condizioni diverse da quelle richieste per i laici. (Articolo così modificato dall'Accordo del 1974).

5. 1. Lo Stato garantisce l'istituzione ed il funzionamento di una Università Cattolica in gestione ecclesiastica, avente

a) i seguenti corsi di studio a livello scientifico:

- Teologia cattolica,
- altre Scienze umanistiche, come Matematica e Geografia, secondo disposizioni più particolari ad opera di uno scambio di Note tra la Nunziatura Apostolica ed il Governo Bavarese,

- Scienze economiche,

b) i seguenti corsi di studio a livello professionale superiore:

- Pedagogia religiosa e attività formativa della Chiesa,
- Materie sociali.

La sede dell'Università Cattolica è Eichstätt. L'ubicazione dei corsi di studio a livello scientifico e di quelli a livello professionale superiore è stabilita mediante scambio di Note tra la Nunziatura Apostolica ed il Governo Bavarese.

L'erezione ed il funzionamento dell'Università Cattolica in gestione ecclesiastica restano garantiti finché ed in quanto essa venga gestita nel quadro delle leggi vigenti per tutti ed a tenore delle speciali norme del presente Accordo. [Paragrafo così modificato da ultimo dall'art. I, *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Baviera con cui si apportano modifiche ed integrazioni al Concordato con la Baviera del 29 marzo 1924, modificato da ultimo con l'Accordo del 7 luglio 1978, siglato l'8 giugno 1988* (di seguito Accordo del 1988)].

2. (1) Lo Stato rimborsa all'ente gestore dell'Università Cattolica, dietro sua richiesta, il 90 per cento delle spese effettivamente sostenute (anche per investimenti). Verranno tuttavia prese in considerazione soltanto le spese per un ammontare quale risulta per equiparabili Alte Scuole statali e istituzioni di Alte Scuole statali. Con l'inizio dell'anno che segue l'avvio dell'attività accademica della Facoltà di Scienze Economiche il rimborso delle spese da parte dello Stato si riduce all'85 per cento. (Comma modificato da ultimo dall'Accordo del 1988).

(2) Le costruzioni e le attrezzature (investimenti) sovvenzionate dallo Stato, che definitivamente non servano più agli scopi dell'Università Cattolica (l'espressione "Università cattolica" che compare in questo come in successivi articoli, sostituisce le parole "Complesso Accademico Ecclesiastico", per effetto della modifica introdotta dall'art. III, Accordo del 1988), restano in proprietà dell'ente gestore, se questo versa un conguaglio, secondo il prezzo corrente, proporzionato alla sovvenzione statale. L'ente gestore può anche trasferire le costruzioni e le attrezzature allo Stato; in tal caso lo Stato versa un conguaglio, secondo il prezzo corrente, deducendo l'aumento di valore dovuto alle sovvenzioni statali.

3. L'ente gestore emana l'ordinamento di base del Complesso Accademico come pure gli altri ordinamenti, in particolare gli ordinamenti di studi, gli ordinamenti di esami e gli ordinamenti per l'abilitazione all'insegnamento universitario, in quanto anche le Alte

Scuole statali emanino tali ordinamenti. Esso stabilisce in qual modo si articola il Complesso Accademico, quali organi collegiali devono essere istituiti e come essi devono essere composti, e quale denominazione deve avere l'Alta Scuola. Per tali atti si richiede il consenso dello Stato. Il consenso viene accordato, a condizione che l'ordinamento non contravvenga alle leggi e che garantisca l'equivalenza della formazione e dei titoli di studio.

4. Nei corsi di studio a livello scientifico ed in quelli a livello professionale superiore, di cui all'articolo 5 § 1, l'Università Cattolica ha il diritto sulla base di ordinamenti di esami equivalenti nel loro livello a quelli vigenti per le Alte Scuole statali e senza ulteriore partecipazione dello Stato di tenere esami accademici, di rilasciare titoli di studio e di conferire i gradi accademici che dalle Alte Scuole statali vengono conferiti in discipline paragonabili sulla base di eguali presupposti. Il conferimento della laurea in tutti i corsi di studio a livello scientifico, elencati al § 1, e l'abilitazione all'insegnamento universitario presuppongono corsi di studio a livello scientifico. Gli esami accademici, i gradi accademici ed i titoli di studio conferiscono gli stessi diritti che gli esami, i gradi ed i titoli di studio di eguali corsi in Alte Scuole statali. Lo studio concluso nell'Università Cattolica vale come studio accademico concluso a norma del diritto vigente per le Alte Scuole in genere. Nel quadro della formazione e dei corsi di perfezionamento per sacerdoti gli esami sono regolati esclusivamente dal diritto canonico a condizione che in base ad essi non vengano conferiti dei gradi Accademici.

5. Gli esami, che conferiscono l'idoneità all'insegnamento nelle scuole pubbliche, si svolgono come esami di Stato sulla base dei relativi ordinamenti statali di studi e di esami, e in quanto ciò corrisponda all'uso generale nella sede dell'Università Cattolica. Gli studenti formati nel Complesso Accademico verranno ammessi, a tenore delle prescrizioni generali, agli esami di Stato per l'insegnamento allo stesso modo che gli studenti delle Alte Scuole statali. Nel quadro della sua competenza lo Stato curerà che essi vengano equiparati nell'impiego a coloro che sono stati formati nelle Alte Scuole statali. (Articolo così modificato dall'Accordo del 1974).

6. 1. Il diritto della Chiesa Cattolica in Baviera ad un conveniente afflusso nell'educazione degli alunni della propria confessione viene garantito senza pregiudizio del diritto dei genitori.

2. In classi e gruppi di insegnamento nelle scuole primarie, frequentati esclusivamente da alunni di confessione cattolica, l'insegnamento e l'educazione si uniformano agli speciali principi della confessione cattolica.

3. Vengono formate classi e gruppi di insegnamento per alunni di confessione cattolica, quando i genitori o chi per essi vi consentono, e le esigenze della pedagogia e dell'organizzazione scolastica lo permettono. Tale condizione si verifica quando per un corso vengono costituite classi parallele o quando vengono formati gruppi di insegnamento paralleli.

4. In classi, frequentate da alunni di confessione diversa, l'insegnamento e l'educazione, salvo il rispetto dovuto ai sentimenti di alunni di diversa convinzione, si uniformano ai principi comuni delle confessioni cristiane.

5. Nella scelta dei maestri si deve tener conto della confessione cui appartengono gli alunni.

6. Agli alunni di tutti i tipi di scuola deve essere data, d'intesa con le superiori Autorità ecclesiastiche, opportunità appropriata e sufficiente di adempiere i loro doveri religiosi.

7. Verificandosi inconvenienti nella vita religiosa o morale degli alunni cattolici, come anche influenze perniciose o indebite sui medesimi nella scuola, ed in particolar modo eventuali offese alla loro fede od ai loro sentimenti religiosi nell'insegnamento, il Vescovo ed i suoi delegati hanno il diritto di ricorrere alle Autorità scolastiche dello Stato, le quali avranno cura di mettervi convenientemente riparo. (Articolo così modificato dall'Accordo del 1974).

7. 1. L'istruzione religiosa rimane materia ordinaria in tutte le scuole, nelle quali essa vi sia già introdotta. Essa deve essere impartita in accordo con i principi della Chiesa Cattolica.

L'ampiezza di detta istruzione verrà fissata d'accordo con le superiori Autorità ecclesiastiche.

Qualora lo Stato Bavarese non si trovasse legalmente in grado di dare in alcune scuole all'istruzione religiosa il carattere di materia ordinaria d'insegnamento, essa vi potrà tuttavia essere impartita almeno privatamente, ed a tale scopo verranno messi a disposizione i locali della scuola con riscaldamento ed illuminazione a spese dei Comuni o dello Stato.

2. Sono garantite alla Chiesa la vigilanza e la direzione dell'istruzione religiosa nelle scuole.

3. Per impartire l'istruzione religiosa si richiede previamente l'autorizzazione da parte del competente Vescovo diocesano.

4. L'impiego di insegnanti per l'istruzione religiosa cattolica avrà luogo da parte dello Stato soltanto se contro i candidati non sia stata sollevata alcuna obiezione da parte del competente Vescovo diocesano.

5. L'articolo 3 § 3 vale in modo analogo.

6. I maestri idonei e disposti ad impartire l'insegnamento della Religione cattolica verranno assegnati alle singole scuole possibilmente in maniera tale che l'insegnamento della Religione cattolica, quale materia ordinaria, rimanga assicurato mediante la collaborazione dei maestri.

7. Nei casi in cui la Chiesa fa impartire l'istruzione religiosa da sacerdoti, diaconi, catechisti o insegnanti in servizio della Chiesa, essa assumerà come insegnanti a tempo pieno soltanto persone che abbiano compiuto i corsi per sacerdoti previsti dalle prescrizioni ecclesiastiche e che ne abbiano superato gli esami, o persone la cui formazione corrisponda a quella degli insegnanti statali.

Il compenso per questa istruzione religiosa viene regolato da Accordi con le superiori Autorità religiose. (Articolo così modificato dall'Accordo del 1974).

8. 1. Lo Stato Bavarese, nel quadro delle provvidenze in favore delle scuole private, concederà il suo aiuto alle scuole private gestite da enti cattolici. In conformità con le prescrizioni statali, tali scuole vengono riconosciute dallo Stato ed agevolate mediante sovvenzioni come pure mediante facilitazioni nello scambio di maestri.

2. Alle scuole primarie private cattoliche, gestite da persona giuridica di diritto pubblico o privato, operanti su base di pubblica utilità e rispondenti nella loro impostazione ed articolazione alle prescrizioni vigenti per le scuole pubbliche, lo Stato, su richiesta dell'ente gestore, rimborsa le necessarie spese, da computarsi alla stregua di quelle per le scuole pubbliche.

3. Le spese necessarie per lavori, approvati dall'Autorità scolastica, di costruzione di nuovi edifici di scuole primarie private e di scuole speciali private, come pure di adattamento o ampliamento delle medesime, verranno rimborsate dallo Stato nel quadro dello stanziamento a tale fine fissato nel bilancio statale. L'importo complessivo per detti lavori verrà fissato in conveniente proporzione alle spese edilizie della pubblica finanza per le scuole pubbliche. (Articolo così modificato dall'Accordo del 1974).

9.1. Gli Ordini e le Congregazioni religiose sono ammessi a fondare e dirigere scuole private a norma delle prescrizioni generali del diritto comune. Il riconoscimento dei diritti spettanti alle scuole stesse ha luogo secondo le regole vigenti per le altre scuole private.

2. Le scuole dirette da Ordini e Congregazioni religiose, che finora hanno goduto il carattere di scuole pubbliche, lo conservano, se hanno i requisiti richiesti per tali scuole. Alle stesse condizioni lo Stato può accordare quel carattere anche a nuove scuole degli Ordini e delle Congregazioni religiose.

10.1. Lo Stato Bavarese adempirà sempre verso la Chiesa cattolica in Baviera i suoi obblighi finanziari fondati su legge, convenzione o particolari titoli giuridici. Gli obblighi di tale natura fissati nel Concordato del 1817 vengono sostituiti dal seguente accordo:

a) Lo Stato provvederà alla dotazione delle Sedi arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali *in bonis fundisque stabilibus*, i cui redditi annui netti saranno calcolati in base a quelli fissati nel menzionato Concordato, tenendo conto del valore della moneta nell'anno 1817. Questi beni verranno liberamente amministrati dalla Chiesa. Finché tale dotazione non potrà essere effettuata nel modo suindicato, lo Stato corrisponderà in luogo di essa una rendita annua, che sarà computata in base alle obbligazioni stabilite nel Concordato del 1817 ed adattata alle condizioni economiche di ciascun tempo analogamente alle corrispondenti spese dello Stato per i suoi propri scopi.

Le prestazioni finanziarie ai sei Vescovi diocesani di Augsburg, Regensburg, Würzburg, Passau, Eichstätt e Spira dovranno essere eguali.

Ai Vescovi ausiliari verrà corrisposto l'assegno supplementare previsto nella Convenzione del 1910 del pari adattato alle condizioni economiche di ciascun tempo.

b) Tutti i Capitoli hanno due Dignità (il Preposto ed il Decano); i Capitoli metropolitani contano dieci Canonici, i cattedrali otto; gli uni e gli altri hanno inoltre sei Vicari, destinati al servizio del Coro e della Curia diocesana.

Per i Canonici, i quali abbiano compiuto l'età di settanta anni o non siano più abili a prestare il loro servizio, possono essere nominati, d'intesa col Governo, Coadiutori con o senza diritto di successione, i quali percepiranno gli stessi redditi dei Canonici statuari.

c) Lo Stato corrisponderà ai Vicari generali ed ai Segretari dei Vescovi un onorario del pari adattato alle condizioni economiche di ciascun tempo.

d) Nel tempo delle vacanze delle Sedi arcivescovili e vescovili, delle Dignità, dei Canonici o Vicariati, i suddetti redditi saranno percepiti e conservati a vantaggio delle rispettive Chiese.

e) Agli Arcivescovi ed ai Vescovi, ai Canonici seniori (cinque nei Capitoli metropolitani e quattro nei Cattedrali) ed ai tre Vicari parimenti seniori verrà assegnata un'abitazione corrispondente alla loro dignità e condizione.

f) I fondi, i redditi, i beni mobili ed immobili delle chiese metropolitane e cattedrali e delle loro fabbriche saranno conservati e, qualora essi non siano sufficienti per la manutenzione delle chiese stesse, per le spese del culto divino e per gli stipendi dei necessari inservienti laici, lo Stato supplirà per il resto.

g) Per la Curia arcivescovile e vescovile, per il Capitolo e l'archivio sarà egualmente destinato un conveniente edificio; per colmare eventuali deficit nelle spese occorrenti alle Curie arcivescovili e vescovili si applica analogamente la disposizione della lettera f.

h) Lo Stato Bavarese corrisponderà convenienti sussidi ai Seminari esistenti minori e maggiori, ordinati secondo le prescrizioni del Codice di diritto canonico.

i) Agli ecclesiastici emeriti lo Stato provvede destinando a tale scopo istituti con sufficiente dotazione o prestando un supplemento alla relativa pensione.

k) Se d'intesa col Governo verranno eretti nuovi uffici con cura d'anime o mutati i già esistenti, lo Stato corrisponderà agli ecclesiastici, che li ricoprono *pro tempore*, i mezzi per un conveniente complemento della rispettiva rendita, nel quadro delle prestazioni finanziarie finora in uso per gli ecclesiastici aventi cura d'anime in generale.

Qualora si addivenisse ad uno svincolo o ad un nuovo ordinamento delle prestazioni dello Stato alla Chiesa fondate su legge, convenzione o particolari titoli giuridici, lo Stato Bavarese assicurerà gl'interessi della Chiesa mediante compensi, i quali, corrispondentemente al contenuto ed alla estensione del rapporto giuridico, e tenendo conto del valore del danaro, costituiscano un pieno surrogato del cessato diritto.

2. Se non sono necessari sussidi o maggiori spese da parte dello Stato, gli uffici ecclesiastici possono essere liberamente eretti o mutati.

3. Gli edifici ed i fondi dello Stato, che al presente servono immediatamente o mediatamente a scopi ecclesiastici, compresi quelli goduti dagli Ordini e dalle Congregazioni religiose, sono lasciati a tali scopi anche in avvenire, avendo riguardo ai contratti eventualmente esistenti.

4. I beni dei Seminari, delle parrocchie, dei benefici, delle fabbriche e di tutte le altre fondazioni ecclesiastiche vengono garantiti nei limiti del diritto comune, né possono venire alienati senza il consenso della competente Autorità ecclesiastica. La Chiesa ha il diritto di acquistare e possedere nuovi beni, e le cose così acquistate saranno nella stessa guisa inviolabili.

5. La Chiesa ha diritto di riscuotere imposte sulla base dei registri civili delle tasse.

11. Lo Stato Bavarese provvederà a proprie spese acciocché coloro, che si trovano nei suoi Istituti (carceri, case di cura, collegi, ospedali), abbiano una corrispondente assistenza religiosa, sia per mezzo di sacerdoti a ciò appositamente deputati, che in altro modo opportuno. La nomina di detti sacerdoti ha luogo d'intelligenza col Vescovo diocesano.

Nell'approvazione di Istituti tenuti da altri lo Stato Bavarese avrà il più possibile cura affinché sia provveduto all'assistenza medesima secondo che il caso richiede.

12. L'attuale costituzione delle province ecclesiastiche e delle diocesi non sarà cambiata, salvo le piccole modificazioni richieste dall'interesse della cura delle anime, nonché quei mutamenti di confini diocesani, i quali, nei singoli casi, sono una conseguenza del cambiamento dei confini delle parrocchie.

13. 1. In considerazione delle spese dello Stato Bavarese per gli assegni degli ecclesiastici la Chiesa non assumerà alla direzione ed amministrazione delle diocesi, nonché degli istituti diocesani di educazione, come pure alla cura d'anime parrocchiale ed all'insegnamento religioso, se non ecclesiastici, i quali

a) abbiano cittadinanza tedesca,

b) posseggano un titolo valido per l'ammissione allo studio di Alta Scuola a livello scientifico (*Hochschulreife*),

c) abbiano compiuto con successo gli studi filosofico-teologici prescritti dalla Chiesa in un'Alta Scuola germanica dello Stato o in un'Alta Scuola germanica ecclesiastica, la quale soddisfi alle disposizioni del can. 1365 del Codice di Diritto Canonico, od in un'Alta Scuola Pontificia in Roma.

2. Parimenti negli Ordini e nelle Congregazioni religiose, come pure nelle loro case, i Superiori che hanno la loro residenza in Baviera, debbono avere cittadinanza tedesca, salvo il diritto dei Superiori di altra cittadinanza, residenti all'estero, di visitare per sé o per altri le loro case poste in Baviera, come pure il diritto dei religiosi di compiere gli studi filosofici e teologici nelle scuole del loro istituto a norma del can. 1365 del Codice di Diritto Canonico, anziché in quelle menzionate nel § 1 lett. c.

3. Con il consenso da parte ecclesiastica e da parte statale si può prescindere dai requisiti di cui ai §§ 1 e 2. (Articolo così modificato dall'Accordo del 1974).

14.1. La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta in tutta libertà alla Santa Sede. Verificandosi la vacanza di una chiesa arcivescovile o vescovile, il rispettivo Capitolo sottoporrà direttamente alla Santa Sede una lista di candidati degni dell'ufficio episcopale e idonei a reggere la vacante diocesi, tra i quali, come pure tra quelli suggeriti dai Vescovi e dai Capitoli bavaresi, nelle rispettive liste triennali, la Santa Sede si riserva libera scelta. Prima della pubblicazione della Bolla la Santa Sede si assicurerà in via ufficiosa presso il Governo bavarese, che contro il candidato non vi sono obiezioni di ordine politico.

2. La provvista dei Canonici nei Capitoli metropolitani e cattedrali si effettua alternativamente per libera collazione da parte del Vescovo diocesano, *audito capitulo*, e mediante l'elezione del Capitolo, salva la conferma a norma del canone 177 del Codice di Diritto Canonico.

Le dignità vengono conferite secondo il diritto canonico comune.

3. In considerazione delle spese dello Stato Bavarese per gli assegni degli ecclesiastici la Chiesa prima della nomina dei parroci in senso stretto comunicherà al Governo i nomi e le notizie personali dei candidati; se questo eventualmente avesse difficoltà, dovrà significarle nel più breve termine possibile. I diritti di patronato o presentazione dello Stato, fondati su speciali titoli canonici, rimangono intatti nella forma sin qui usata.

15.1. Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione dei precedenti articoli, la Santa Sede e lo Stato Bavarese procederanno, di comune intelligenza, ad una amichevole soluzione.

2. Con l'entrata in vigore del presente Concordato viene dichiarato decaduto quello dell'anno 1817. Le leggi dello Stato Bavarese, le ordinanze ed *i decreti*, sinora emanati ed ancora in vigore, in quanto si trovino in opposizione colle disposizioni della presente Convenzione, saranno abrogati.

16. Lo scambio delle ratifiche avrà luogo nel più breve termine possibile ed il Concordato entrerà in vigore alla data di questo scambio.

In fede di che i sunnominati Plenipotenziari hanno firmato il presente Concordato.

Protocollo Finale all'Accordo fra la Santa Sede e lo Stato Bavarese, con cui si apportano modifiche ed aggiunte al Concordato con la Baviera del 29 marzo 1924, già modificato con l'Accordo del 7 ottobre 1968

Nell'atto di sottoscrivere l'Accordo oggi concluso fra la Santa Sede e lo Stato Bavarese sono state fatte le seguenti concordi dichiarazioni che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso:

*Circa l'articolo 3 §§ 2 e 3*

La dichiarazione del competente Vescovo diocesano nel senso che contro il candidato preso in considerazione non viene sollevata obiezione, implica il consenso a che il candidato stesso diventi membro del Dipartimento di Teologia.

L'applicazione dell'articolo 3 § 3 ha quindi come conseguenza che il docente cessa di far parte del Dipartimento di Teologia cattolica.

*Circa l'articolo 3 §§ 1 e 5*

1. Fino all'erezione del Dipartimento di Teologia cattolica e delle tre cattedre, di cui all'articolo 3 § 5, nell'Università di Passavia ed alla conseguente soppressione dell'Alta Scuola filosofico-teologica di Passavia, rimangono per questa in vigore l'articolo 3 §§ 1 e 2 e l'articolo 4 § 1 del Concordato nella formulazione del 29 marzo 1924.

2. Lo Stato Bavarese si adoprerà affinché per i professori dell'Alta Scuola filosofico-teologica di Passavia, che non vengano assunti in un Dipartimento di Teologia cattolica di una Università o di un Complesso Accademico attraverso un normale procedimento di chiamata, vengano garantite sufficienti possibilità di insegnamento e di ricerca.

*Circa l'articolo 5 § 1*

1. L'ente gestore dell'Università Cattolica (ex art. II, Protocollo Finale all'Accordo del 1988, l'espressione "Università cattolica", contenuta in questo e nei successivi articoli, sostituisce l'originaria espressione "Complesso Accademico ecclesiastico") è soggetto alla vigilanza prevista per le fondazioni ecclesiastiche.

La vigilanza statale sull'Università Cattolica è limitata alla legittimità dei provvedimenti.

2. La posizione economica e giuridica dei docenti è assicurata quando l'ente gestore, quale ente ecclesiastico, regola i rapporti giuridici dei suoi impiegati ed ecclesiastici in cura d'anime in modo corrispondente al diritto statale.

Anche un altro ente ecclesiastico, per esempio la Diocesi (ente di diritto pubblico) o un consorzio di Diocesi, può, in luogo dell'ente gestore, regolare i rapporti giuridici degli impiegati e degli ecclesiastici in cura d'anime in modo corrispondente alle prescrizioni del diritto impiegatizio statale. Anche un altro ente ecclesiastico può, in luogo dell'ente gestore, provvedere all'assunzione di persone in servizio presso l'Università Cattolica.

In quanto l'ente gestore, o in luogo di esso un altro ente ecclesiastico, regoli i rapporti giuridici dei suoi impiegati ed ecclesiastici in cura d'anime in modo corrispondente alle relative prescrizioni del diritto impiegatizio statale, lo Stato Bavarese, nel determinare l'anzianità di servizio ai fini della pensione, equipara nel quadro del vigente diritto statale federale l'attività presso l'ente gestore o presso l'ente ecclesiastico, di cui sopra, all'attività in servizio presso persona giuridica di diritto pubblico.

Verificandosi le stesse condizioni, l'ente gestore, o in luogo di esso un altro ente ecclesiastico, tratterà in modo corrispondente l'attività in servizio di una persona giuridica di diritto pubblico nel computo dell'anzianità di servizio ai fini dello stipendio, nonché della durata di servizio ai fini della pensione.

3. I docenti devono soddisfare alle condizioni di preparazione scientifica e pedagogica che si richiedono per analoghe attività presso le Alte Scuole statali. Di regola l'insegnamento nell'Università Cattolica deve essere svolto da insegnanti a tempo pieno.

4. Quanto al personale ed alla dotazione di locali ed attrezzature, l'Università Cattolica non deve, in linea di massima, risultare inferiore ad equiparabili Alte Scuole statali.

5. Gli aspiranti allo studio nell'Università Cattolica devono soddisfare alle condizioni per l'ammissione in una analoga Alta Scuola statale; per i corsi di Teologia possono essere fatte eccezioni in favore di coloro che non aspirino a divenire insegnanti statali a tempo pieno. Per l'immatricolazione degli studenti e per il ritiro e per la cessazione di essa l'ente gestore è libero di stabilire ulteriori condizioni determinante dalla particolare natura dell'Università Cattolica.

6. Qualora l'accesso a singoli corsi di studio nelle Alte Scuole tedesche sia limitato perché il numero dei candidati supera il numero complessivo dei posti disponibili, l'Università Cattolica accoglie i candidati nell'ambito del numero di ammissioni per esso elaborato. Nel computo di tale numero vengono applicati gli stessi criteri in uso nelle Alte Scuole statali. L'Università Cattolica partecipa, in quanto necessario, al processo centrale di distribuzione. Restano impregiudicati i diritti dell'ente gestore dell'Università Cattolica di cui al comma 5, secondo periodo. (Comma inserito dal Protocollo Finale all'Accordo del 1978).

*All'art. 5 § 2 [I commi nn. 1 e 2 sono inseriti con Protocollo Finale all'Accordo del 1978; mentre i commi nn. 3, 4 e 5 con Protocollo Finale all'Accordo del 1988 (art. I)].*

1. Per il computo delle spese comparabili vengono applicati i valori indicativi, vigenti per le Alte Scuole bavaresi statali, relativi al personale, alle superfici ed ai costi.

2. Il potenziamento dell'Università Cattolica si attua in corrispondenza di tempo con lo sviluppo del sistema statale delle Alte Scuole. L'ammontare complessivo del rimborso delle spese per gli investimenti viene stanziato in congruo rapporto alle spese dello

Stato per le Alte Scuole statali. E da tener presente il grado di potenziamento raggiunto.

3. Il rimborso delle spese da parte dello Stato comprende anche le spese dell'ente gestore dell'Università Cattolica per i professori emeriti, per gli ufficiali in pensione e per gli altri destinatari di previdenza del medesimo ente.

4. Il rimborso delle spese per costi di personale non relativi all'organico e per costi di gestione può essere stabilito in maniera forfettaria d'intesa tra lo Stato e l'ente gestore dell'Università Cattolica.

5. Lo Stato rimborsa l'85 per cento delle spese per i costi (anche di investimenti) relativi alla preparazione dello svolgimento dei corsi della Facoltà di Scienze Economiche, in quanto la spesa sia fatta dopo il conferimento dell'incarico di progettazione per la ristrutturazione dell'edificio destinato alla Facoltà di Scienze Economiche.

#### *Circa l'articolo 5 §§ 1 e 2*

(1) L'istituzione di corsi di studio diversi da quelli garantiti al § 1 (l'inciso "ed anche di quelli esclusi dal medesimo § 1" è stato soppresso dall'art. II, Protocollo Finale all'Accordo del 1988) è possibile a tenore delle prescrizioni della legge bavarese sulle Alte Scuole; in tal caso, però, non si applica il § 2. Maggiori spese, che da tali corsi di studio derivino per l'amministrazione centrale e per le istituzioni centrali dell'Università Cattolica, non verranno rimborsate.

(2) L'ente gestore dell'Università Cattolica prende parte alle consultazioni comuni tra Ministero bavarese per l'Istruzione ed il Culto ed Alte Scuole per stabilire ed aggiornare i piani statali concernenti le Alte Scuole. Nel fissare gli scopi del potenziamento dell'Università Cattolica esso si attiene, nei corsi di studio garantiti dallo Stato, al quadro del piano generale bavarese per le Alte Scuole. Salva la natura e le finalità dell'Università Cattolica, il suo ente gestore contribuirà per quanto possibile a che la Repubblica di Baviera ottenga sovvenzioni di terzi per le spese dell'Università Cattolica. (Comma inserito dal Protocollo Finale all'Accordo del 1978).

#### *Circa l'articolo 5 § 3*

L'ente gestore può emanare gli ordinamenti (ordinamento di base, ordinamenti di studi e ordinamenti di esami) direttamente oppure affidarne l'incombenza ai competenti organi del Complesso Accademico Ecclesiastico.

La riserva del consenso statale rimane impregiudicata.

#### *Circa l'articolo 5 § 4*

Resta impregiudicata la generale vigilanza da parte dello Stato circa gli esami delle Alte Scuole, la quale deve in particolare assicurare che gli esami si svolgano nell'osservanza delle vigenti norme giuridiche. Lo Stato non designa tuttavia il presidente della commissione esaminatrice.

#### *Circa l'articolo 5 § 5*

1. Lo Stato assicurerà il tirocinio degli studenti di magistero dell'Università Cattolica allo stesso modo che per gli studenti delle Alte Scuole statali.

2. Lo Stato impiegherà i professori dell'Università Cattolica come esaminatori negli esami statali in egual modo che i professori delle Alte Scuole statali.

*Circa l'articolo 6 §§ 3, 4 e 5*

Le norme dell'articolo 6 § § 3, 4 e 5 valgono per le *Volksschulen*.

*Circa l'articolo 7 § 1*

Qualora ai tipi di scuola, nei quali l'istruzione religiosa è già introdotta, vengano aggiunti o sostituiti nuovi tipi di scuola con scopi d'istruzione comparabili, anche in queste nuove scuole resta garantita l'istruzione religiosa.

*Circa l'articolo 7 § 7*

Presso le *Volksschulen*, le *Sondervolksschulen*, le *Berufsschulen* e le *Berufsfachschulen* possono essere inoltre assunti a tempo pieno insegnanti di Religione, i quali di regola abbiano avuto la loro formazione almeno in corsi di studio a livello professionale superiore.

*All'articolo 7 § 7*

Si è d'accordo in linea di principio tra le Parti contraenti che gli ecclesiastici in base alla loro formazione professionale, sono qualificati per l'insegnamento della Religione in tutte le scuole. Di conseguenza, l'assunzione degli stessi anche in futuro sarà, a suo tempo, regolata tra Chiesa e Stato. (Paragrafo introdotto dal Protocollo Finale all'Accordo del 1978).

*Circa l'articolo 13 § 1*

Si è d'accordo che per gli ecclesiastici stranieri, che attendono alla cura d'anime degli stranieri, si prescinde dai requisiti di cui all'articolo 13 § 1.

Firma: 29 marzo 1924.